

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale. C. 4999 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	265
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	270

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Atto n. 440 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione. – Parere favorevole</i>)	267
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE. Atto n. 441 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	268
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	272
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	269

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 marzo 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.

DL 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale.

C. 4999 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 febbraio 2012.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che la XIV Commissione è chiamata ad esprimersi entro la settimana corrente sul provvedimento, il cui esame in Assemblea avrà inizio sin da lunedì prossimo.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, riterrebbe opportuno – non essendovi certezza né sui tempi né sui contenuti delle modifiche che saranno apportate dalla Commissione di merito – esprimersi sul testo originario del provvedimento, tanto più che nella giornata di domani il Governo potrebbe porre la fiducia sul decreto-legge n. 5 del 2012 recante Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

Enrico FARINONE (PD) sottolinea la complessità del provvedimento in esame che – anche a seguito delle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso il Senato – reca alcune misure meritevoli di approfondimento, anche tenuto conto del fatto che quelli di natura ambientale sono proprio gli argomenti sui quali pende nei confronti dell'Italia il maggior numero di procedure di infrazione.

Richiama in primo luogo l'attenzione dei colleghi sull'articolo 2, modificato al Senato, che proroga il termine relativo al divieto definitivo di commercializzazione dei sacchi non biodegradabili per l'asporto merci, limitatamente alla commercializzazione di alcune tipologie di sacchi individuati dalla norma, fino all'emanazione – entro il 31 luglio – di un apposito decreto interministeriale. Osserva che tale proroga potrebbe contrastare con l'esigenza di dare piena attuazione alla norma armonizzata dell'Unione europea Uni En 13432, necessaria per il rispetto della direttiva 1994/62/CE in materia di imballaggi, esponendo quindi l'Italia ad una nuova procedura di infrazione.

Richiama in proposito le considerazioni critiche formulate nel parere espresso dal Comitato per la legislazione lo scorso 29 febbraio, che ha sottolineato la necessità di precisare – laddove, in relazione alla violazione del divieto di commercializzazione di sacchi non conformi a quanto previsto dall'articolo 2, prevede che la sanzione applicabile sia aumentata ove la commercializzazione riguardi « quantità ingenti di sacchi per l'asporto » – cosa si intenda per « quantità ingenti ». Inoltre, suscita perplessità la possibilità di modificare e aumentare ogni anno con decreto ministeriale le percentuali riferite alla biodegradabilità dei sacchetti, soprattutto se collegato al regime sanzionatorio anzidetto.

Con riferimento quindi all'articolo 3, commi da 1 a 4, attraverso una norma di interpretazione autentica dell'articolo 185 del codice ambientale, si intende specificare che i materiali di riporto « utilizzati in passato per riempimenti e rilevati » sono da ricondurre alla categoria dei suoli

e dunque ad essi non può applicarsi la disciplina sui rifiuti. Ricorda in proposito che la direttiva 2008/98/CE esclude dall'ambito di applicazione della direttiva medesima il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non escavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno; nonché il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato escavato. La norma di interpretazione autentica estende quindi in maniera arbitraria la nozione di « suolo » facendovi rientrare i riporti effettuati « in passato ».

Non è peraltro affatto chiara l'espressione « materiali da riporto utilizzati in passato per riempimenti e rilevati », con l'effetto paradossale che una norma definita di interpretazione autentica genera essa stessa problemi interpretativi. Rileva inoltre che, proprio perché non è possibile stabilire a quando risalgano i riempimenti attraverso materiale da riporto, la norma si presta particolarmente ad abusi e condotte illecite. È di tutta evidenza che chiunque potrebbe trasportare materiale mescolato a rifiuti e depositarlo illecitamente in un sito, qualificandolo successivamente come riporti effettuati « in passato », senza che vi sia alcuna possibilità di verificare con certezza tale circostanza.

Si tratta in conclusione di una disposizione che, non solo, introduce deroghe sostanziali alle norme comunitarie in tema di rifiuti, esponendo l'Italia all'ennesima procedura di infrazione sul tema, ma che sembra andare in senso diametralmente opposto alle esigenze di tutela dell'ambiente e della salute.

Auspica che nella proposta di parere che il relatore si accinge a formulare si possa tenere conto di quanto esposto.

Marco MAGGIONI (LNP) rileva come, sul provvedimento in esame, vi siano da parte della maggioranza più dubbi che certezze. Tenuto peraltro conto del fatto che la Commissione Ambiente modificherà in larga misura il testo del decreto-legge,

la XIV Commissione rischia di esprimersi su un testo che non esisterà più. Preannuncia quindi l'orientamento contrario del suo gruppo sul provvedimento.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, ribadisce l'opportunità che la Commissione si esprima nella seduta odierna sul provvedimento, seppure sul testo originario.

Si dichiara quindi disponibile ad accogliere, nella proposta di parere, il rilievo formulato dal collega Farinone con riferimento all'articolo 3, nel senso di escludere un'interpretazione estensiva della definizione di suolo di cui alla direttiva 2008/98/CE. Era invece già sua intenzione proporre due osservazioni: la prima volta ad una riformulazione della disposizione dell'articolo 2 in materia di commercializzazione dei sacchi non biodegradabili, al fine di garantire il rispetto degli articoli 9 e 18 della direttiva 1994/62/CE e di superare la procedura di infrazione in corso; la seconda per modificare l'articolo 3, commi 7 e 9, del disegno di legge, al fine di rendere le norme maggiormente aderenti alle disposizioni della direttiva 2008/98/CE, in particolare prevedendo un termine temporale definito per la proroga delle autorizzazioni in essere riguardanti gli impianti di miscelazione degli oli usati.

Mario PESCANTE, *presidente*, al fine di consentire al relatore di predisporre un testo definitivo del parere, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.20, riprende alle 15.30.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, tenuto conto delle osservazioni dell'onorevole Farinone e in considerazione del particolare ruolo e responsabilità della XIV Commissione, ritiene opportuno esprimere due condizioni con riferimento all'articolo 2 e all'articolo 3, commi da 1 a 4.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (vedi allegato 1).

Enrico FARINONE (PD) ringrazia il relatore per avere accolto la condizione proposta, e preannuncia pertanto il voto favorevole del gruppo del PD sulla proposta di parere formulata.

Massimo NICOLUCCI (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Italo BOCCHINO (FLpTP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere.

Antonio RAZZI (PT) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.40.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 6 marzo 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Atto n. 440.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 29 febbraio 2012.

Marco MAGGIONI (LNP) esprime perplessità circa i contenuti del provvedimento, che sempre più va nella direzione di consentire alle società di gestione del risparmio di acquistare quote di altri organismi di investimento, ciò che determina per gli investitori una scarsa chiarezza rispetto ai prodotti acquistati. Si genera in tal modo un sistema di scatole cinesi, che non garantisce adeguata trasparenza, danneggiando sia gli investitori che il mercato.

Preannuncia quindi l'orientamento contrario del suo gruppo sul provvedimento.

Marco Mario MILANESE (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Sandro GOZI (PD) preannuncia a sua volta il voto favorevole del PD sulla proposta di parere formulata, contrariamente alla diffidenza espressa dall'onorevole Maggioni. Lo schema di decreto rappresenta infatti, a suo avviso, un passo in avanti nel settore dei valori mobiliari e della trasparenza, sia con riferimento, ad esempio, all'introduzione del passaporto del gestore, che all'armonizzazione delle procedure di fusione.

Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Antonio RAZZI (PT) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Italo BOCCHINO (FLpTP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE.

Atto n. 441.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 29 febbraio 2012.

Marco MAGGIONI (LNP) rileva che lo schema di decreto in esame presenta un'impostazione del tutto opposta alla posizione del suo gruppo, in quanto parte dal presupposto che le carte elettroniche siano la panacea per tutti i mali, incentivandone una diffusione eccessiva. Il provvedimento tralascia inoltre, del tutto, il tema delle carte *revolving*, che in quanto attivano una disponibilità di denaro sotto forma di linea di credito, non mettono il cliente a conoscenza della sua effettiva disponibilità, determinando non pochi problemi.

Preannuncia quindi il voto contrario del suo gruppo sul provvedimento in oggetto.

Massimo NICOLUCCI (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Sandro GOZI (PD) dissente dalla posizione assunta dal gruppo della Lega, ritenendo che la moneta elettronica debba essere sviluppata il più possibile, rappresentando anzi la sua non estesa diffusione uno dei punti di ritardo del mercato

italiano rispetto a quello degli altri paesi europei. Ricorda inoltre che la Commissione europea ha già avviato una procedura di infrazione per il ritardato recepimento della direttiva 2009/110/CE, che lo schema di decreto in esame è volto a recepire, e preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Antonio RAZZI (PT) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Italo BOCCHINO (FLpTP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.45.

ALLEGATO 1

**DL 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale
(C. 4999 Governo, approvato dal Senato).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

esaminato il disegno di legge C. 4999 Governo, approvato dal Senato: DL 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale;

rilevato che:

con riferimento all'articolo 2, la prevista proroga del termine relativo al divieto definitivo di commercializzazione dei sacchi non biodegradabili per l'asporto merci non conformi alla disciplina dell'Unione europea, potrebbe contrastare con l'esigenza di dare piena attuazione alla norma armonizzata dell'Unione europea Uni En 13432, necessaria per il rispetto della direttiva 1994/62/CE in materia di imballaggi (la quale infatti prevede all'articolo 9 la possibilità di immettere unicamente gli imballaggi conformi, tra le altre cose, alla norma armonizzata sopra richiamata);

per altro verso, l'entrata in vigore del divieto di commercializzazione di sacchi non biodegradabili in assenza dell'adozione del decreto attuativo chiamato a definire le specifiche tecniche dei sacchi commercializzabili potrebbe contrastare con l'articolo 18 della direttiva 1994/62/CE il quale dispone che gli Stati membri non possano ostacolare l'immissione sul mercato nel loro territorio di imballaggi conformi alle disposizioni della presente direttiva;

su questa materia risulta aperta la procedura di infrazione 2011-4030, contestando il mancato rispetto dell'obbligo di notifica di cui al combinato disposto dal-

l'articolo 16 della direttiva 1994/62/CE e dall'articolo 8 della direttiva 1998/34/CE, che disciplina le procedure d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche;

ricordato, con riferimento all'articolo 3, commi da 1 a 4, in materia di materiali da diporto, che la direttiva 2008/98/CE esclude dal suo ambito di applicazione il terreno *in situ* inclusi il suolo contaminato non escavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;

rilevato altresì che con riferimento all'articolo 3, commi 7 e 9, i quali prevedono rispettivamente la proroga degli effetti delle autorizzazioni in essere riguardanti gli impianti di miscelazione di rifiuti speciali, nonché la miscelazione degli oli usati nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 187 del Codice dell'ambiente, occorre ricordare che l'articolo 18 della direttiva 2008/98/CE prevede il divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi, salvo limitate possibilità di deroga, mentre l'articolo 21 prevede, tra le altre cose, che gli oli usati da destinare a processi di trattamento diversi siano raccolti separatamente;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) provveda la Commissione di merito a riformulare la disposizione dell'articolo 2 in modo da garantire il rispetto degli articoli 9 e 18 della direttiva 1994/62/CE, anche al fine di superare la procedura di infrazione 2011-2040;

2) provveda la Commissione di merito a riformulare l'articolo 3, commi da 1 a 4, nel senso di escludere un'interpretazione estensiva della definizione di suolo di cui alla direttiva 2008/98/CE;

e con la seguente osservazione:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 3,

commi 7 e 9, del disegno di legge al fine di rendere le norme maggiormente aderenti alle disposizioni della direttiva 2008/98/CE sopra richiamate, in particolare prevedendo un termine temporale definito per la proroga delle autorizzazioni in essere riguardanti gli impianti di miscelazione degli oli usati.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (Atto n. 441).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE;

rilevato che il provvedimento consente di superare il contenzioso aperto con la Commissione europea che, in data 18 maggio 2011, ha inviato una lettera di messa in mora all'Italia (procedura n. 2011/0609) per non aver comunicato le misure di recepimento della direttiva 2009/110/CE sull'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica entro il termine del 30 aprile 2011;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.